

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SIG. PRINCIVALLI NICOLA SEGUITO GARA TRIESTINA/BASSANO DEL 02.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 di Trieste riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. LOVISO MASSIMO SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dit del 07.03.2018)

La C.S.A., visto l'art. 19, comma 10 C.G.S. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOMENICO MUNGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dit del 07.03.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Dott. Francesco Cerini - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TREVISAN TREVOR SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO**

**DEL 03.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La C.S.A., visto il Com. Uff. n. 147/DIV del 27.2.2018 respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CHIODI DANILO SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL 03.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 13 marzo 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini